

Assicurazione per le imprese contro i danni da catastrofi naturali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: **Rischi Catastrofali Impresa HDI**

Documento aggiornato il 13 maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 588,5 milioni di Euro (di cui 181,4 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 407,1 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2025 l'utile d'esercizio è stato pari a 40,7 milioni di Euro (di cui -5,7 milioni di Euro Vita e 46,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 211,0%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura prevede anche che l'Assicurato, in caso di sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana, può avvalersi del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ossia al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri calamità naturali.

Per questo prodotto non sono previste opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la sezione "Catastrofi naturali" non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione "Tutela legale" non sono coperti:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione non è obbligatoria;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese recuperate dalla controparte;
- le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Inoltre, per la garanzia di cui all'art. "5.3.1. Ricorso al T.A.R." non sono coperte spese diverse da quelle per il ricorso in caso di diniego del "Titolo abitativo edilizio" da parte della Pubblica Amministrazione.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato (Fabbricati o porzioni di Fabbricato, Terreni, Impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali) sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati.

La sezione "Catastrofi naturali" prevede che, per ciascuna garanzia e bene assicurato, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori, puntualmente indicati sulla scheda di polizza, rispetto alle somme assicurate.

Per "Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino", è previsto un limite di indennizzo pari al 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione. Inoltre, sono previsti degli scoperti (espressi in percentuale) e minimi, puntualmente indicati sulla scheda di polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

La sezione "Tutela legale" è prestata per il massimale annuo puntualmente indicato sulla scheda di polizza, con il limite:

- per spese legali: di € 20.000,00 per sinistro e € 80.000,00 per più sinistri nello stesso Periodo di Assicurazione;
- per spese peritali: di € 10.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per più sinistri nello stesso Periodo di Assicurazione.

Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Esclusioni relative alla sezione **"Catastrofi naturali"**.

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da:

- 1) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxor o partner dell'unione civile, dei figli, di qualsiasi parente o affine convivente, compresi i rappresentanti legali, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata;
- 2) esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla Polizza;
- 4) furto, rapina, estorsione, frode e truffa, malversazione e scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei prestatori di lavoro o degli addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
- 5) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 6) ordinanze o disposizioni di Autorità, leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
- 7) smagnetizzazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
- 8) eventi naturali quali: bufere, cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, gelo, grandine, pioggia e neve, uragani, salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi di Polizza;
- 9) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere; guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare, nonché nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;

Inoltre, sono esclusi:

- 10) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti;
- 11) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

In riferimento alle garanzie **"Sisma"** e **"Frana"**, sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

- 12) bradisismo, eruzione vulcanica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, anche se conseguenti a Sisma o Frana;
- 13) incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Sisma o Frana;
- 14) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sui beni assicurati dagli eventi previsti all'art. "4.1.1. Garanzia Sisma" o "4.1.2. Garanzia Frana".

In riferimento alla garanzia **"Alluvione, Inondazione, Esondazione"** sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

- 15) allagamento;
- 16) cedimenti, frane o smottamenti del terreno;
- 17) flash floods (cosiddette "bombe d'acqua");
- 18) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- 19) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento;
- 20) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento;
- 21) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzione vulcanica;
- 22) rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine;
- 23) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla Polizza.

Esclusioni relative alla sezione **"Tutela legale"**

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) materia fiscale o amministrativa;
- 2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
- 3) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;
- 5) brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- 6) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 7) fatti dolosi del Contraente e/o Assicurato;
- 8) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 9) illeciti amministrativi e penali ai sensi del D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche e/o integrazioni;
- 10) compravendita di immobili e a vizi di costruzione;
- 11) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 12) Vertenze con la Società;
- 13) Vertenze con il distributore che intermedia il presente contratto;
- 14) azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa
- 15) eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza, da maremoto, tsunami, mareggiate, onde anomale, maree anche se conseguenti a Sisma e ad altre calamità naturali;
- 16) eventi naturali quali: bufere, cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, gelo, grandine, pioggia e neve, uragani, salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
- 17) Incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Sisma o Frana;
- 18) Flash Floods (cosiddette "bombe d'acqua");
- 19) a danni ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana;
- 20) Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni a edificare necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica, o Fabbricati in fase di ampliamento o di rifacimento, salvo quanto previsto alla sezione "3. Condizioni di operatività", o Fabbricati gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione;
- 21) danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 22) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;

- 23) multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del Fabbricato;
- 24) danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- 25) procedimenti penali colposi e dolosi a carico del Contraente /o dell'Assicurato;
- 26) collaudo del Contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dalle Catastrofi naturali;
- 27) sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno colpito dalle Catastrofi naturali;
- 28) vertenze contrattuali nei confronti del costruttore del Fabbricato colpito dalle Catastrofi naturali in caso di danno strutturale;
- 29) vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali;
- 30) danni causati da Catastrofi naturali non indennizzabili ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- 31) a cose mobili all'aperto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese, escluse quelle agricole (ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile), con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, che devono stipulare, ai sensi di legge, una polizza assicurativa per proteggere i beni funzionali all'attività di impresa, dai danni materiali e diretti provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2025), è, in percentuale, pari al 18,0% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione di questo documento, ammontano al 22,25% per la sezione Catastrofi naturali e 21,25% per la sezione Tutela legale.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.